ORIGINALE

P.U. 51-1//2024 Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente

Giudice relatore

Giudice

riunito in camera di consiglio esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

CONCLUSIONI

"che l'Ill.mo Tribunale di Monza, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui al D.lgs. 14/2019 e verificata l'assenza di atti in frode negli ultimi cinque anni ai creditori

DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. del d.lgs.14/2019; NOMINARE quale Liquidatore della presente procedura, il Gestore della crisi,

DISPORRE che a pena di nullità non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o iniziate puove procedure esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla emananda sentenza;



ORDINARE la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;

FISSARE i limiti di cui all'art. di cui all'art. 268 n.4 d.lgs. 14/2019 nella somma di euro mensili 900,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia o secondo equità, per i motivi dettagliati in narrativa;

FISSARE nel termine di tre anni a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 268 e ss. nonché del d.lgs. 14/2019".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.02.2024 ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, allegando a sostegno della domanda:

- di versare în una situazione di sovraindebitamento originata principalmente dalla precedente attività imprenditoriale esercitata quale socia accomandataria della società

(cancellata dal registro delle imprese in data 03.02.2012) ed

in particolare alle fidejussioni prestate per i debiti sociali;

- -di aver subito anche il pignoramento dell'immobile adibito ad abitazione da parte della Banca mutuante, il quale era stato venduto all'asta nella procedura esecutiva avanti al Tribunale di Lecco
- che la situazione economica era stata ulteriormente aggravata anche dalla gravidanza della figlia in quanto aveva dovuto sostenerla economicamente nel mantenimento del nipote nonche nelle spese processuali inerenti la tutela del minore;
- che, a fronte della pesante situazione debitoria pari ad oltre € 388.000,00, l'unico reddito era rappresentato dallo stipendio percepito dalla società in forza di contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, pari a € 1.114,10 per 14 mensilità.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi,

il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha concluso attestando "la sostanziale completezza, veridicità ed attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice, che ha consentito di ricostruire in modo compiuto la sua situazione economico - patrimoniale, come previsto dal d.lgs. 14/2019".

A seguito del decreto del 17.06.2024, da intendersi qui richiamato, con cui il Collegio, rilevando un serie di carenze ed incongruenze, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni anche documentali, la ricorrente l'1.07.2024 ha depositato note integrative ed il Gestore della crisi integrazione alla propria Relazione.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCH, poiché il ricorrente risiede nel Comune di ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.



Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma m-bis) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore – in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

La anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto del 17.06.2024, ha depositato tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII oltre a quella richiesta dal Tribunale (in particolare ha prodotto le ulteriori buste paga, nonché le dichiarazioni reddituali, le visure catastale, PRA e CCIAA del coniuge e il contratto di mutuo con il

La relazione del Gestore della crisi, all'esito delle integrazioni depositate, può ritersi sufficientemente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII. In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.



La debitrice svolgeva attività imprenditoriale quale socia accomandataria della società cancellata in data 03.02.2012, ed oggi svolge

attività lavorativa subordinata presso la società con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe la causa nel cattivo andamento della precedente attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente, rimanendo in capo alla stessa i debiti sociali sia in quanto socia accomandataria, sia quale fideiussore. La debitrice ha rappresentato di aver già subito un pignoramento immobiliare da parte della Banca mutuante e che, per lo stesso credito ha di recente effettuato un pignoramento presso terzi ed inoltre, ad oggi, il suo stipendio è sottoposto altresì a pignoramento del quinto da parte di

A fronte dell'attivo costituito dai soli redditi da lavoro pari € 1.114,10 per 14 mensilità e dal saldo attivo del conto corrente aperto presso ammontante ad € 746,17 al 25/01/2024 (avendo la ricorrente dichiarato di non possedere immobili, beni mobili registrati, preziosi, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile), risulta, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, un'esposizione debitoria della pari ad € 388.423,01 (cfr. ricorso), come di seguito riportata;

euro 11.703,95

euro 6.767,00 (= 1999 anno 2016; 1954 anno 2017; 1468 anno 2018 e

1346 anno 2019)

euro 38.533,80

euro 56.547,42 oltre interessi di mora e spese legali

euro 114.823,57;

euro 31.277,20;

euro 11.865,82 oltre interessi e spese legali euro 4.441,29

euro 3969,41, dei quali

euro 2.097,41 a titolo di spese condominiali ed euro 1.872,00 per compensi legali in considerazione dell'intervento spiegato dal Condominio nella procedura es. immobiliare n.



euro 54.096,85 quale residuo debito all'esito della

vendita dell'immobile nell'ambito della procedura es. immobiliare

Tribunale di

____ ove la creditrice è intervenuta;

EURO 26.287,70;

finanziamento residuo euro 28.109,00;

a cui vanno aggiunte le spese della presente procedura pari a complessivi residui € 7.135,00, e precisamente

Professionista	Totale complessivo (C)
	2.135,00 €
	3.000,00 €
	1.500,00 €
	500.00 €
Totale	€ 7.135,00

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal in circa € 900,00 mensili (v. infra) evidenziandosi che nella ripartizione dovrà essere considerato l'apporto del coniuge il quale, a seguito dei chiarimenti richiesti, risulta percepire un reddito mensile da lavoro dipendente di circa € 1.941,73 per 12 mensilità gravato di un pignoramento presso terzi per € 95,80 ed € 307,00 quale cessione del quinto dello stipendio.

Sulla base della documentazione prodotta, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni.

Piano proposto

La ricorrente rappresenta di voler mettere a disposizione della procedura la somma di € 214,10 per 36 mesi, per un totale di € 7.707,60.

Va evidenziata la superfluità del Piano, trattandosi di una procedura liquidatoria dove deve essere appreso tutto il reddito/patrimonio con la sola esclusione di quanto stabilito dal giudice delegato a titolo di mantenimento/sostentamento del debitore e del nucleo familiare.

Sui pignoramenti presso terzi

Deve essere dichiarata la non opponibilità alla procedura dei pignoramenti presso terzi da parte di stante la natura concorsuale della procedura in

esame che determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della par condicio; principi che risulterebbero



violati qualora si riconoscesse, in capo ad un solo creditore, la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità.

Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente ma ricorrono giustificati motivi per la nomina, quale Liquidatore, di un diverso professionista iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 ed individuato nella persona dell'avv.

· in considerazione dei rilievi di cui

al decreto del 10.06.2024 cui si rinvia.

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto. Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

P.Q.M.

II Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di
- e dichiara altresi la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- 2) nomina Giudice Delegato per la procedura
- 3) nomina liquidatore
- 4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di-ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
- 5) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione ordina ed al datore di lavoro e di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a
- ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;



- 6) autorizza il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;
- 7) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 8) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 24/07/2024

Il Giudice estensore

Il Presidente

